



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

NEWSLETTER FPC

n. 40/21 del 08.11.2021

a cura della Commissione FPC

Gentile/Egregio Collega,

Ti comunico qui di seguito l'elenco dei webinar accreditati e le modalità di accesso. Ogni evento è completo delle indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione.



SEMINARIO: LA NUOVA CULTURA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA – SECONDA PARTE

Ti ricordo, come da [comunicazione ODCEC n. 33/2021 del 03.11.2021](#), che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ha organizzato la Seconda parte del Seminario: [“La nuova cultura della Composizione della Crisi e dell'Insolvenza – Seconda Parte”](#) che verrà tenuto in modalità *online*.

Il seminario ha la durata di 8 lezioni per un totale di 16 ore formative. Le dirette sono iniziate lo scorso **5 novembre 2021** e consentiranno la partecipazione in contemporanea di 500 persone. Non è prevista la differita.

L'evento è gratuito. Le iscrizioni dovranno essere effettuate come da indicazioni riportate all'interno del programma.

Al momento è possibile iscriversi solo alle sessioni di novembre, nei prossimi giorni sarà reso disponibile sul sito dell'Ordine “[scheda evento](#)” il programma definitivo completo di tutti i [link](#) di iscrizione.

[Consulta il programma](#)



PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR DELLA SETTIMANA – ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON L'ODCEC GENOVA

Giovedì 11.11.2021 / orario 15.00 – 17.00 / Webinar: “[I social media funzionano per lo studio?](#)” / Ente organizzatore: BDM Associati - ODCEC Genova / Gratuito

Martedì 16.11.2021 / orario 09.30 – 11.30 / Webinar: “[L'evoluzione del set documentale ai fini del transfer Pricing: Documentazione Nazionale e Master File](#)” / Ente organizzatore: Commissione di Studio Internazionale dell'ODCEC Genova / Gratuito



PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR – ORGANIZZATI DA ENTI ESTERNI

SEAC CEFOR

Seac Cefor informa che tra il 29 e 30 novembre 2021 si terrà la seconda edizione del CeforPROmeeting, l'evento digitale dedicato al mondo dei professionisti.

I dettagli dell'iniziativa erogate sono consultabili all'interno del [Catalogo](#).



REVISORI LEGALI – D.M. 8 LUGLIO 2021, N. 135 PROCEDURA SANATORIA PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO - TERMINI PER SANARE IL DEBITO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2017-2019

Il Consiglio Nazionale ha trasmesso il testo del [D.M. 8 luglio 2021, n. 135](#) recante “Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

Il regolamento disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 39/2010. Questa norma, al comma 1, individua le sanzioni che il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare a seguito dell'accertamento di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, ed al successivo comma annovera tra i casi previsti per l'applicazione delle sanzioni “il mancato assolvimento dell'obbligo formativo”.

In particolare richiama l'attenzione sulle previsioni dell'art. 11 del decreto che disciplina il procedimento per la violazione dell'obbligo formativo e su quelle dell'art. 14 che precisano la decorrenza delle norme contenute nel decreto (“La disciplina di cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse in data anteriore”) e che assegnano un termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento (19 ottobre 2021) per sanare il debito formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, relativo al triennio 2017-2019 (“Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019”).

In relazione alla regolarizzazione del debito formativo degli anni 2017-2018-2019, informa che il MEF, nella sezione 3 della circolare 20 febbraio 2020, n. 3 indica la possibilità di conseguire i crediti necessari esclusivamente mediante la fruizione dei

corsi offerti sulla piattaforma dedicata MEF. A tal fine, come emerge dal sito www.revisionelegale.mef.gov.it, il 19 ottobre 2021, il MEF provvederà a pubblicare le linee guida per la corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento (2017-2018-2019) da colmare, come detto, utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità a partire dal 19 ottobre 2021 fino al 17 gennaio 2022.

Si fa presente che il MEF consiglia al revisore, in caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati nel triennio 2017/2019 presenti nell'area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti, di attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e, conseguentemente, di colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento in oggetto.

Nell'individuazione dell'eventuale debito formativo relativo al triennio 2017-2019 si dovrà tener conto anche dei crediti formativi già conseguiti nel 2018 per sanare il debito formativo 2017. Come ricorderai, il MEF consentì di recuperare parte dei crediti formativi mancanti del 2017 entro il 31 dicembre 2018 e nella circolare n. 3 del 20 febbraio 2020 chiarì che “riguardo al differimento al 2018 dell'obbligo formativo relativo al 2017, disposto con circolare del 28 febbraio 2018, n. 6, si ritiene opportuno considerare rispettati gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l'iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi, di cui almeno venti caratterizzanti”.

Ne consegue che nel valutare la regolarità della posizione formativa ciascun iscritto dovrà considerare regolarmente assolto l'obbligo formativo del 2017 (e quindi non dovrà per tale anno recuperare i crediti formativi nei 90 giorni previsti dal DM 135/2021) nel caso in cui il totale dei crediti formativi 2017-2018 indicati nella propria area riservata del portale del MEF sia almeno pari a 40 crediti formativi, di cui almeno 20 in materie caratterizzanti.

[Consulta l'informativa n. 98/2021](#)

[Decreto 8 luglio 2021 n. 135](#)



**CNDCEC – CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
MATURATI DAGLI ISCRITTI IN REGIME DI ESONERO E NEL
CORSO DEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO -
INTEGRAZIONE**

Il Consiglio Nazionale ha comunicato, ad integrazione [dell'informativa n. 24/2021](#), che i crediti formativi conseguiti dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione nell'albo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, è applicabile dal triennio 2017-2019.

[Consulta l'informativa n. 30/2021](#)



PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI SIA IN AULA SIA IN E-LEARNING - ACQUISIZIONE CFP DIRETTAMENTE DAL CNDCEC

Ti rammento, come da [informativa CNDCEC n. 24 del 25.03.2019](#) e da [informativa ODCEC n. 10 del 08.04.2019](#), che a partire dal 2019 gli iscritti **non dovranno autocertificare** i crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, sia in aula che in E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF, poiché gli stessi saranno acquisiti e comunicati all'Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della formazione.

Tale procedura **non è utilizzata** per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative particolari (art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali rimane attiva l'apposita funzione di "**Autocertificazione crediti FPC**".

Ti consiglio comunque di conservare la documentazione degli eventi frequentati al fine di monitorare quanto risultante nell'area Personale per l'assolvimento dell'obbligo formativo.



ACQUISIZIONE CFP MEF DIRETTAMENTE DAL CNDCEC

I crediti MEF saranno acquisiti e comunicati agli Ordini territoriali direttamente dal CNDCEC tramite il portale della formazione, entro il termine del **31 marzo dell'anno successivo** a quello cui la formazione si riferisce ([Informativa CNDCEC n. 151/2020 del 03.12.2020](#) [Protocollo d'Intesa tra MEF e CNDCEC](#) art. 3 comma 1).



ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

Ti ricordo che, al fine di ottimizzare il servizio, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica fpcinfocrediti@odcecege.it dove sarà possibile inviare tutte le comunicazioni, attestazioni e richieste di informazioni relative ai crediti formativi.

Per tutte le altre attività formative (informazioni sulla Formazione Professionale Continua e sull'accreditamento di eventi organizzati da enti esterni, esoneri) resta attiva la casella di posta elettronica formazione@odcecege.it.



E-LEARNING

Sono disponibili i corsi di formazione a distanza (FAD), organizzati da Datev Koinos-Concerto e da Directio ([Visualizza guida illustrativa](#)) gratuiti per gli iscritti all'Albo di Genova. Accedendo direttamente all'iscrizione del corso e-learning attraverso il [sito](#)

dell'Ordine sarà possibile il caricamento automatico del credito formativo maturato nell'area personale "i miei crediti".

Qualora invece, si accedesse al servizio tramite altri siti, l'attestato di partecipazione ad eventi formativi in E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF, poiché gli stessi saranno acquisiti e comunicati all'Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della formazione.

Consulta l'elenco completo

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Genova in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 36/48 ore dal completamento del corso.

In caso di mancato accreditamento, dopo le 48 ore, è possibile inviare una segnalazione, specificando i dettagli del problema riscontrato:

- per i corsi erogati da Datev Koinos: elarning@concerto.it
- per i corsi erogati da Directio: info@directio.it



CNDCEC - RIFORMULAZIONE OBBLIGO FORMATIVO ANNO 2020

Ti rammento che il Consiglio Nazionale ha comunicato di aver assunto, nella seduta del 15 luglio 2020, la seguente delibera, condivisa con il Ministero della Giustizia:

“per l'anno 2020 viene meno l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell'anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell'anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022;

per l'anno 2020 viene meno l'obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell'anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell'anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022”.

Consulta l'informativa n. 110/20

Tale iniziativa è valevole solo per i crediti previsti per la regolare iscrizione all'Albo dei commercialisti e non anche per quelli attinenti alla revisione legale.



REVISORI LEGALI – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

Il Consiglio Nazionale ha informato, con informativa n. 4/2021 del 12 gennaio 2021, che sul sito del MEF è pubblicato la **proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.**

[Consulta l'informativa n. 4/2021](#)

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.



Segreteria Genova

Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it

Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it

Segreteria Chiavari

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE)

Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it

[http: www.odcecge.it](http://www.odcecge.it)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679).

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l'esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o "DPO") a disposizione all'indirizzo: dpo@odcecge.it.

Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.